

## REGOLAMENTO (CE) N. 2406/94 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1994

relativo a una vendita mediante gara semplice di alcole d'origine vinica destinato all'esportazione detenuto dall'organismo d'intervento portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, è opportuno indire una vendita, tramite gara semplice, di alcole di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuto dall'organismo d'intervento portoghese ;

considerando che è opportuno organizzare la suddetta gara per la vendita di alcoli di origine vinica provenienti da distillazioni comunitarie effettuate in Portogallo a partire dalla campagna viticola 1991/1992 ; che tale alcole è detenuto dall'organismo di intervento portoghese e, per non perturbare il mercato dell'alcole e delle bevande spiritose, viene destinato ad alcuni paesi dell'America centrale e dei Caraibi, beneficiari della « Caribbean Basin Initiative », nei quali esistono possibilità di smercio dell'alcole da utilizzarsi nel settore dei carburanti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

*Articolo 1*

1. Mediante la gara semplice n. 150/94/CE, si procede alla vendita di un quantitativo totale di 83 757 hl di alcole, proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dall'organismo organismo d'intervento portoghese.

2. L'alcole messo in vendita :

— è destinato all'esportazione fuori dalla Comunità europea ;

— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi :

— San Cristoforo e Nevis,

— Bahamas,

— Repubblica Dominicana,

— Antigua e Barbuda,

— Dominica,

— Isole Vergini Britanniche e Montserrat,

— Giamaica,

— Santa Lucia,

— San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,

— Barbados,

— Trinidad e Tobago,

— Belize,

— Costa Rica,

— Guatemala,

— Honduras, comprese le isole Swan,

— El Salvador,

— Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,

— Aruba,

— Antille olandesi : Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,

— Guyana,

— Isole Vergini degli Stati Uniti ;

— e deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

*Articolo 2*

L'ubicazione ed i riferimenti relativi alle cisterne interessate, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.